

RISOLUZIONE N. 5/2001 del 19.6.2001

“Integrazioni e modifiche del Regolamento per il procedimento disciplinare dei giudici tributari”.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 19 giugno 2001, composto come da verbale in pari data:

OSSERVA:

La legge 27 marzo 2001, n. 97, recante disposizioni relative alla disciplina del “rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare” e degli “effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, ha introdotto, fra l’altro, alcune norme che – per essere dettate a tutela del prestigio della P.A. (nonché, più in generale, degli enti pubblici e di quelli a prevalente partecipazione pubblica) con riguardo a taluni illeciti commessi dai dipendenti – sono riferibili ad ogni settore dell’Amministrazione medesima, compresi gli organi giurisdizionali, e conseguentemente debbono ritenersi applicabili, quanto meno in via estensiva, ai rapporti di servizio onorari e, dunque, anche nei confronti dei giudici delle Commissioni Tributarie.

In particolare, nelle ipotesi di rinvio a giudizio per alcuni delitti contro la P.A. (artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p.; art. 3 L. 9 dicembre 1941, n. 1383), l’art. 3 stabilisce che il dipendente deve essere adibito ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con trasferimento ad altra sede ove ciò sia ritenuto opportuno in considerazione del discredito che in caso contrario può derivare all’amministrazione (comma 1); e quando tali provvedimenti non possano essere adottati, il dipendente deve essere “posto in posizione di aspettativa o di disponibilità con diritto al trattamento economico in godimento, salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio” (comma 2).

Si tratta di misure obbligatorie di carattere amministrativo, svincolate dal procedimento disciplinare e aventi funzione strettamente cautelare, essendo dirette ad inibire al dipendente, in via provvisoria ed ancor prima di una sentenza di condanna, l’esercizio dell’attività istituzionale nello stesso ufficio cui è preposto. Come risulta dal primo periodo dell’enunciato, infatti, le due misure alternative vanno applicate in ogni caso, indipendentemente dalle disposizioni che, negli ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza del di-

pendente, ne prevedano la sospensione dal servizio in relazione alla pendenza di un giudizio penale, prevalendo la nuova legge anche sulle disposizioni eventualmente difformi degli ordinamenti medesimi.

2 – Tanto premesso, passando a considerare le concrete possibilità di applicazione di tale disciplina ai giudici tributari, deve anzitutto escludersi che sia applicabile la prima misura, non essendo ammissibili né la destinazione ad altro incarico nella stessa sede, cioè presso la medesima Commissione tributaria, posto che l'unica funzione è quella giurisdizionale, né il trasferimento ex officio ad altra Commissione, trattandosi di istituto non previsto dal D.Lgs. n. 545/92 e strutturalmente incompatibile con i principi che regolano il rapporto dei giudici tributari (si veda, al riguardo, Risoluzione del Consiglio n. 6/97).

Non vi sono ostacoli, invece, all'applicabilità dell'altra misura cautelare, prevista nel secondo comma dell'art. 3 legge n. 97/2001, cioè al collocamento in posizione di aspettativa o di disponibilità che si traduce, per i giudici tributari, in un provvedimento di temporaneo esonero dall'esercizio dell'attività della Commissione.

Al riguardo, va osservato che, pur in assenza di norme specificamente concernenti il collocamento in aspettativa dei giudici tributari, questo Consiglio ha previsto che, per le stesse ragioni giustificative di tale istituto (malattia, gravidanza, maternità, ragioni personali, etc.), il giudice può o deve, a seconda dei casi, essere autorizzato a non partecipare alle sedute della Commissione per un determinato periodo (v. Risoluzione del Consiglio n. 11/97); e tale posizione di esonero dall'esercizio delle funzioni, sostanzialmente assimilabile *quoad effectum* all'aspettativa, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile quando il collocamento in aspettativa è previsto come misura cautelare obbligatoria direttamente dalla legge.

3 – Poiché questa misura non si identifica, come si è visto, con la sospensione dal servizio correlata al procedimento disciplinare, il recepimento della nuova disciplina rende necessario integrare e modificare il Regolamento per il procedimento disciplinare dei giudici tributari del 15 giugno 1999 (in Gazz. Uff. n. 152 del 1° luglio 1999).

In particolare, con riferimento ai rapporti tra procedimento disciplinare e giudizio penale, il detto Regolamento, oltre a prevedere la sospensione dell'azione disciplinare fino alla definizione del processo penale (art. II, comma 2), contempla:

a) la sospensione “di diritto dall'incarico e dal compenso fisso” nelle fat-

tispecie elencate nel primo comma dell'art. 14, *sub* lettere da *a*) ad *f*), e fra queste *sub* lettera *c*) ove è prevista la condanna, ancorché non definitiva, per gran parte dei reati indicati nell'art. 3 della legge n. 97/2001;

b) la sospensione facoltativa del giudice tributario sottoposto a processo penale per uno dei reati previsti dall'art. 7, lett. *c*), del D.Lgs. n. 545 del 1992, cioè per qualsiasi delitto comune non colposo e per determinate contravvenzioni, prevedendosi anche in questo caso la perdita del compenso fisso (art. 14, comma 2).

Pertanto, secondo l'attuale disciplina del Regolamento, nelle ipotesi precisate nell'art. 3 della nuova legge può aversi la sospensione obbligatoria, di diritto, solo in seguito alla condanna non definitiva; in precedenza, una volta che sia iniziato il procedimento penale, è ugualmente consentita la sospensione, ma come misura facoltativa e su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare.

Per dare attuazione alla legge n. 97/2001, occorre inserire, quindi, una nuova disposizione concernente la fattispecie prevista dall'art. 3, la quale non comporta la perdita del compenso fisso e, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, perde di efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dall'adozione del provvedimento, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva (nel qual caso il giudice tributario incorre nella decadenza dall'incarico per perdita del requisito di cui all'art. 7, lett. *c*), del D.Lgs. n. 545 del 1992). Ovviamente, anche per i reati in questione, come per ogni altro delitto non colposo, in pendenza del processo potrà essere disposta la sospensione facoltativa, con perdita (anche) del compenso fisso.

4 – La legge n. 97/2001 rende necessaria altresì la modifica dell'art. 14 del Regolamento nella parte in cui fissa il periodo di durata massima della sospensione dall'incarico, sia essa obbligatoria o facoltativa.

L'art. 4, comma 2, di detta legge dispone che la sospensione per uno dei delitti di cui all'art. 3, comma 1, perde efficacia se è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, e in ogni caso, quando siano decorsi cinque anni dal provvedimento cautelare, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva; e ciò comporta che in tal senso debba essere modificato l'art. 14 del Regolamento disciplinare.

In base alle considerazioni innanzi svolte, ad integrazione e modifica del Regolamento per il procedimento disciplinare dei giudici tributari del 15 giugno 1999 (in Gazz. Uff. del 1° luglio 1999, Serie generale n. 152), il Consiglio, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento medesimo.

DELIBERA

1) dopo l'art. 11 del Regolamento per il procedimento disciplinare è inserito il seguente:

“Art. 11 bis – Esonero temporaneo del giudice tributario dall’esercizio delle funzioni (legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 3).

Il giudice tributario nei cui confronti è disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 temporaneamente esonerato dalle funzioni conservando il diritto al compenso.

Il provvedimento di esonero temporaneo perde efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva”;

2) alla fine della lettera c) del I comma dell’art. 14, sono aggiunte le seguenti parole:

“e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383”;

3) Dopo il quarto comma dell’art. 14, è aggiunto il seguente:

“In deroga a quanto stabilito nei due commi precedenti, per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 320 del codice penale, la sospensione disposta a seguito di condanna anche non definitiva perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato”.

Le presenti integrazioni e modifiche del Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Presidente: CALIENDO